



Dipartimento Lavoro e Sociale

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE I - OCCUPAZIONE

Obiettivo tematico: 8

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento: 8v

L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Obiettivo specifico: 8.6

Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.6.2. Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)

Intervento COV 1 "Programma di Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali"

AVVISO

"SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi"

Reg. UE n. 1407/2013

AVVISO PUBBLICO finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19.

Indice

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - COSA FINANZIA	3
ARTICOLO 3 - DESTINATARI.....	3
ARTICOLO 4 – MISURA DELLA SOVVENZIONE UNA TANTUM E RISORSE DISPONIBILI	4
ARTICOLO 5 – CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO	5
ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	5
ARTICOLO 7 – ESAME DELLE CANDIDATURE E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	6
ARTICOLO 8 – PROCEDURA RECLAMI E RICORSI.....	8
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE UNA TANTUM	8
ARTICOLO 10 – CONTROLLI	8
ARTICOLO 11 – REVOCA E RINUNCIA	9
ARTICOLO 12 – CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO” E “DE MINIMIS”?	9
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	11
ARTICOLO 14 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE.....	11
ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	11
ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI GENERALI.....	11
ART. 17 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	11
ALLEGATI ALL’AVVISO	14
TABELLA 1 – RIFERIMENTO RIQUADRI MODELLO UNICO PF2020/REDDITI 2019	14

Articolo 1 - Finalità

1. L'Intervento COV1 "Programma di Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/lavoratori autonomi/imprenditori individuali", approvato con la DGR n. 349 del 14 giugno 2021, rappresenta una misura straordinaria di sostegno al reddito finalizzata a contrastare gli effetti negativi di natura sociale, economica e finanziaria causati dalla pandemia da Covid-19. Esso è elaborato in coerenza con il mutato quadro normativo e regolamentare avviato dalla Commissione Europea e culminato nell'approvazione del "Coronavirus Response Investment Initiative – CRII e CRII+", finalizzato a fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze sociali, economiche e finanziarie da essa causate.
2. L'intervento intende sostenere il lavoro autonomo e supportare con una sovvenzione *una tantum* a fondo perduto le perdite subite, a causa della pandemia COVID 19, dai lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali e professionisti.
3. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 - Cosa finanzia

1. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo intende erogare un contributo una tantum come ristoro dei danni subiti dai lavoratori/lavoratrici autonomi/titolari di partita IVA/professionisti, in termini di perdita di ricavi/compensi nell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo a fondo perduto garantirà ai lavoratori autonomi una liquidità necessaria a fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle proprie attività. In sostanza, l'obiettivo principale è quello di agevolare i lavoratori autonomi/imprenditori/professionisti ad adattarsi al cambiamento subito per effetto dell'impatto del Coronavirus sulla propria capacità economico-finanziaria. La capacità del lavoratore autonomo di adattarsi e gestire il cambiamento può aumentare le possibilità di sopravvivenza dell'attività. Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e limitare la perdita di posti di lavoro è sostenuto in misura maggiore il lavoratore autonomo/libero professionista che abbia almeno un lavoratore dipendente.
2. La sovvenzione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a **2.000,00** Euro elevabile a **4.000,00** Euro nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale con presenza di almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Destinatari

1. Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti ai seguenti destinatari:
 - a) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
 - b) titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;
 - c) liberi professionisti¹, iscritti all'Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata.

¹ Non si prevede distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo della disposizione anche i soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014 ed i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile

2. I destinatari devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - a) sede/studio dell'attività localizzati nella Regione Abruzzo;
 - b) partita iva attiva al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione;
 - c) inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019;
 - d) ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00, come risultanti dal modello di dichiarazione redditi persone fisiche 2020/periodo d'imposta 2019 trasmesso all'Agenzia delle Entrate (secondo le indicazioni della **Tabella 1**);
 - e) riduzione dei ricavi/compensi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 almeno pari al 30% (per l'anno 2020 la voce compensi/ricavi sarà attestata dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili secondo quanto riportato nell' All. B);
 - f) non esercitare un'attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 di cui al successo art. 12;
 - g) essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato;
3. Sono escluse le seguenti categorie:
 - a) le società (comprese le società con un unico socio) e le cooperative;
 - b) gli studi associati;
 - c) i lavoratori dipendenti;
 - d) i pensionati;
 - e) i collaboratori coordinati e continuativi.
4. L'Avviso non è rivolto al settore agricoltura in generale, né ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 917/1986¹.
5. L'Avviso, inoltre, non è rivolto al settore della pesca e dell'acquacoltura².

Articolo 4 – Misura della sovvenzione una tantum e Risorse disponibili

1. La sovvenzione erogata sotto forma di contributo una tantum a fondo perduto per i richiedenti, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, prevede i seguenti importi alternativi:
 - a) €. 2.000,00 (duemila);
 - b) €. 4.000,00 (quattromila) solo ed esclusivamente per i richiedenti che abbiano almeno un dipendente subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione.
2. I richiedenti il contributo di € 4.000,00 dovranno essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (DURC o eventuali casse di previdenza). Tale regolarità deve rimanere anche alla data di erogazione del contributo.
3. Le risorse complessive stanziare per la realizzazione del presente AVVISO "Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi" sono pari a **€ 4.140.034,00** suddivise tra le seguenti Linee di

e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

¹ I suddetti soggetti rientrano tra i beneficiari del settore agricolo finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

² Tale settore attinge risorse dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Intervento:

- a) Linea 1- sovvenzioni a lavoratori autonomi/titolari di partita iva di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a) e b) **€ 3.140.034,00**;
 - b) Linea 2- sovvenzioni a liberi professionisti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. c) **€ 1.000.000,00**.
4. La Regione Abruzzo si riserva di assegnare altre risorse fino a € 9.644.430,00 e di destinare eventuali e aggiuntive disponibilità, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse, comunque coerente con le caratteristiche degli Interventi.
 5. Di seguito sono riportate in tabella le risorse finanziarie ad oggi disponibili per Asse- Obiettivo Specifico, Tipologia di Azione come definite nel PO FSE Regione Abruzzo 2018-2020- Anno 2021:

Asse	Priorità di investimento	Obiettivo Specifico / Risultato Atteso	Tipologia di Azione da Accordo di Partenariato	Risorse
I	8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi	8.6.2. - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	Intervento COV1 €. 4.140.034,00
Totale				€. 4.140.034,00

Articolo 5 – Cumulabilità del contributo

1. La sovvenzione una tantum è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.l del 28 marzo 2020, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
2. Inoltre, tale sovvenzione è cumulabile altresì con le altre misure adottate dalla Regione Abruzzo in materia di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere inviate **a partire dal 12 luglio 2021 ore 9:00:00** ed entro e non oltre la data del **3 agosto 2021 ore 20:00:00**, esclusivamente, PENA L'IRRICIVIBILITA' DELL'ISTANZA, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

sportello.regione.abruzzo.it
seguido scrupolosamente le indicazioni ivi riportate:

selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE 2014-2020 – “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi”

2. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
3. La candidatura deve essere presentata dal richiedente in forma telematica attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it/> che consente l’inserimento di tutta la documentazione richiesta.
4. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 (<https://www.spid.gov.it>).
5. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

Dossier di candidatura
<i>Allegato A – Istanza da compilare on line</i>
<i>Allegato B – Attestazione del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. e) redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal richiedente)</i>
<i>Allegato C – Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo all’Agenzia delle Entrate</i>
<i>Allegato D – Copia del certificato di attribuzione della P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. a, b e c</i>

6. L’istanza all. A – da compilare on line - dovrà essere in regola con le disposizioni normative in tema di imposta di bollo (pari a €. 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) e recherà in intestazione il codice della marca da bollo.
7. La firma apposta sull’allegato B è autenticata ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore.
8. La mancanza e/o incompletezza di uno o più allegati comporta l’esclusione della candidatura.
9. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo.
10. È possibile presentare una sola istanza e nel caso in cui pervengano più candidature per lo stesso richiedente sarà presa in carico solo l’ultima e la/le precedenti saranno considerate annullate dall’invio successivo.
11. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di accesso, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Articolo 7 – Esame delle candidature e cause di inammissibilità delle domande

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma **sportello.regione.abruzzo.it** e riguarda i seguenti elementi:
 - a) rispetto dei termini di presentazione della candidatura;

- b) rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura.
2. Con riferimento alle candidature pervenute, l'Ufficio Programmazione Lavoro FSE del Servizio Occupabilità DPG020 provvede all'istruttoria di ammissibilità entro i successivi 60 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
 3. Le graduatorie saranno elaborate **non** secondo l'ordine cronologico di invio delle candidature, ma **in ordine crescente di ricavo/compenso anno 2019**. Sarà pertanto data priorità ai soggetti con reddito/compenso più basso.
 4. Solo in caso di parità di ricavi/compensi anno 2019 sarà data priorità all'ordine cronologico di inoltro della candidatura.
 5. Le candidature ricevibili sono esaminate e ammesse fino ad esaurimento delle **risorse finanziarie disponibili sulle due Linee di intervento, ciascuna maggiorata del 30%**.
 6. Sono considerate inammissibili le domande non conformi a quanto previsto dall'Avviso e nello specifico:
 - a) assenza anche di uno solo degli allegati previsti all'art. 6 comma 5;
 - b) non conformità nella redazione dell'Allegato B;
 - c) carenza dei requisiti di firma dell'Allegato B previsti all'art. 6 comma 7;
 - d) redazione dell'allegato B da parte di soggetto non abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili;
 - e) assenza dei requisiti del richiedente di cui all'art. 3 e 4;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato di cui al regolamento UE n.1407/2013;
 - g) superamento della soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" di cui all'art. 12 comma 2.
 7. Al fine di ridurre i casi di esclusione per soli vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del soccorso istruttorio.
 8. Conclusa la fase istruttoria, l'Ufficio Programmazione Lavoro FSE del Servizio DPG020 trasferisce gli esiti della stessa al Dirigente del Servizio Occupabilità che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sul sito dell'URP.
 9. La graduatoria provvisoria contiene l'elenco dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi e non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione.
 10. La pubblicazione della graduatoria sul BURAT vale come notifica a tutti gli effetti di legge.
 11. Per i candidati esclusi dalla data di pubblicazione sul BURAT decorrono 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it.
 12. Decorsi i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., il Dirigente del Servizio Occupabilità provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi e non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione.
 13. Per i beneficiari ammessi e finanziati la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio Occupabilità né, tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità dell'art. 9 dell'Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti.

14. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dal vigente Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Qualora dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
15. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017, il Servizio Occupabilità assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore il 12 agosto 2017 nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 6, comma 6 (c.d. *Mille proroghe*), tenuto conto del Regolamento recante disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Articolo 8 – Procedura reclami e ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
2. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all’Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest’ultimo predisponde la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L’Avvocatura informa il Dipartimento competente dell’esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
3. Il Foro competente è il Foro dell’Aquila.

Articolo 9 – Modalità di erogazione della sovvenzione una tantum

1. La sovvenzione una tantum verrà erogata in un’unica soluzione e si procederà all’adozione dei provvedimenti necessari al pagamento sull’IBAN indicato in sede di presentazione della candidatura ed intestato al richiedente.
2. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice **IBAN del proprio conto corrente bancario o postale** dedicato all’operazione (anche non in via esclusiva), **intestato a sé stesso**, con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal, altro).
3. La Regione Abruzzo declina ogni responsabilità in caso di errata indicazione del codice IBAN da parte del richiedente.
4. **I beneficiari sono tenuti inviare a rendicontazione il modello UNICO anno 2020 dopo l’invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, pena la revoca.**
5. La Regione Abruzzo può avvalersi del personale delle Società Partecipate (in house) per le attività di gestione, rendicontazione e controllo.

Articolo 10 – Controlli

1. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità previste dal Manuale delle procedure FSE, verifiche e controlli sulla regolarità della somma erogata.

¹ Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l’interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

2. Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo, compreso l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sull'Allegato A- Istanza.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di accesso di partecipazione al presente Avviso, la Regione potrà procedere alla revoca della sovvenzione una tantum concessa, nonché al recupero delle eventuali somme erogate, riservandosi l'adozione di misure conseguenti al riscontro di dichiarazioni mendaci da parte dell'istante rese in violazione del DPR 445/2000.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 le sovvenzioni erogate per effetto del presente Avviso sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11 – Revoca e Rinuncia

1. La Regione Abruzzo potrà procedere alla revoca della sovvenzione una tantum qualora il destinatario incorra in:
 - a. violazione delle disposizioni del presente Avviso, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti, comunitarie, nazionali e regionali;
 - b. false dichiarazioni e/o attestazioni riguardanti i requisiti di accesso di partecipazione al presente avviso;
 - c. mancato invio del **modello UNICO anno 2020 entro il termine del 31/12/2021**.
2. È facoltà del beneficiario rinunciare alla richiesta di sovvenzione una tantum per sopravvenute esigenze. In tal caso dovrà tempestivamente comunicare alla regione Abruzzo tale volontà esclusivamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it. In tale ipotesi la Regione Abruzzo procederà agli adempimenti consequenziali.
3. Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire le somme ricevute maggiorate, se del caso, degli interessi legali come per legge, restando a carico del percettore medesimo tutti gli oneri relativi all'operazione.

Articolo 12 – Che cosa si intende per “regime di aiuto” e “de minimis”?

1. L'incentivo per le assunzioni di cui al presente Avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.
2. L'impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” di cui all'art. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.
3. Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis”.
4. L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali.

5. Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.
6. Ai sensi del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 art. 14 comma 6, a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti.
7. Secondo quanto disposto dal Regolamento 1407/2013, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.
8. I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti “de minimis” per le seguenti attività primarie (Classificate secondo i codici ATECO 2007):
 - Produzione primaria prodotti agricoli:
 - A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
 - A. 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
 - 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
 - 01.2 Coltivazione di colture permanenti
 - 01.3 Riproduzione delle piante
 - 01.4 Allevamento di animali
 - 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
 - È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.
 - Mercato comune della pesca:
 - A. 03 -PESCA E ACQUACOLTURA
 - 03.1 Pesca
 - 03.2 Acquacoltura
 - C. -ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
 - G.- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
 - 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
 - 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
 - 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati.
9. Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, purché sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
10. Gli Aiuti de minimis di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti de minimis o con altri aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art.5 del Reg. (UE) 1407/2013, nonché dalla normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 13 - Clausola di salvaguardia

1. La presentazione dell'istanza a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Articolo 14 – Pubblicità e informazione

1. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), sul sito web www.regione.abruzzo.it nella Sezione Abruzzo in Europa e nella piattaforma sportello.regione.abruzzo.it.

Articolo 15 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 e ss.mm.ii. recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Articolo 16 - Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Occupabilità del Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo.
2. Il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della graduatoria è la dr.ssa Maria Sambenedetto, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Lavoro FSE del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell'avviso devono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione **esclusivamente** attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it. Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella stessa piattaforma
4. Anche per gli aspetti relativi alla gestione degli interventi e le richieste di chiarimenti devono essere avanzate attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it.

Art. 17 - Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Lavoro e Sociale*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

1. Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo

- per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3. in particolare l'Art. 7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione";
 4. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 5. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 7. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
 9. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 10. Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 11. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
 12. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 13. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

14. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti;
15. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»;
16. la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
17. la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 2.0;
18. la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione (2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0, recepita con DGR 841 del 09.11.2018;
19. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;
20. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;
21. POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 7.0 – 25 maggio 2021 - approvato con determinazione DPA011/21 del 25/05/2021;
22. POR FSE Abruzzo 2014-2020- Approvazione “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione- Versione 8.2- giugno 2021” e relativi allegati, approvato con determinazione DPA011/23 del 09.06.2021;
23. Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
24. D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
25. D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
26. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
27. D. Lgs del 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

28. D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
29. Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
30. Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183".
31. DGR dell'23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
32. POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2020 approvato con DGR n. 3 del 13.01.2021.
33. DGR del 14 giugno 2021 n. 349, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di Intervento - POR FSE 2014-2020 – Anno 2021".

ALLEGATI ALL'AVVISO

DOSSIER DI CANDIDATURA:

Allegato A – Istanza **da compilare on line**

Allegato B – Attestazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. e) redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal richiedente).

Allegato C – Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo alla Agenzia delle Entrate

Allegato D – Copia del certificato di attribuzione alla P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. a,b e c

TABELLA 1 – RIFERIMENTO RIQUADRI MODELLO UNICO PF2020/redditi 2019

Ricavi/Compensi	Regime	Quadro
Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
	Contabilità semplificata	RG2 - col. 2
Compensi		RE2 - col 2
Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014 ²	Da LM22 a LM27 - col. 3
Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2001 ³	LM2

² Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

³ Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).